

Il Consiglio di Stato interviene in tema di esercizio del diritto di critica da parte del personale delle Forze armate

(Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 23 settembre 2024, n. 7732)

Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla legittimità di un Decreto con cui la Direzione Generale per il personale militare ha irrogato nei confronti di un militare la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione.

Il provvedimento si basa su frasi denigratorie pubblicate dal sanzionato sul suo profilo "Facebook" nei confronti del Ministro della Difesa e delle Autorità di Vertice della Forza Armata di appartenenza.

Se pure in fattispecie analoghe la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto anche a favore del personale delle Forze armate il diritto di critica quale espressione della libertà di espressione del pensiero garantita a livello costituzionale, nel caso di specie non possono integrarsi i requisiti per l'applicazione della scriminante in esame.

In particolare, l'esercizio del diritto di critica in applicazione dell'art. 21 Cost. – riconosciuto espressamente in favore del personale militare – non può rappresentare causa di giustificazione quando integri una lesione penalmente rilevante di altre posizioni giuridiche e quando esso, in ipotesi di rigorosa disciplina come quella militare, sia esercitato con modalità tali da travalicare i principi di correttezza stabiliti dalla normativa in materia disciplinare.

Ed infatti, la specialità della categoria e degli interessi pubblici coinvolti giustificano un'applicazione 'in senso compressivo' di alcuni profili di libertà comportamentale e di doveri di contegno più stringenti.

Nella specie, dunque, il provvedimento sanzionatorio è giudicato legittimo dai giudizi di Palazzo Spada dal momento che il diritto di critica esercitato - oltrepassando i canoni della continenza, della pertinenza e della veridicità - riveste i caratteri di una condotta disciplinarmente rilevante.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6930 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Santoro, con domicilio digitale presso la stessa in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;

contro

Ministero della Difesa - Direzione Generale personale militare di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. prima *bis*, del -OMISSIS-, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Direzione Generale personale militare di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2024 il cons. Francesco Guarracino e udita l'avv. Anna Maria Santoro per la parte appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. -OMISSIS-, il quale all'epoca dei fatti era un sottufficiale dell'Aeronautica Militare, ha proposto appello avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il suo ricorso contro il decreto della Direzione Generale per il personale militare con il quale gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione.

Il ricorso in appello, notificato il 2 settembre 2022, è stato integrato con atto di motivi aggiunti notificato il 13 novembre 2022.

Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio e ha depositato una memoria per chiedere la reiezione dell'appello.

La domanda cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, proposta in via incidentale con il ricorso di appello, è stata respinta da questa Sezione con ordinanza del 22 settembre 2022, n. 4703.

Con ordinanza del 10 novembre 2022, n. 5267, sono state respinte le successive istanze proposte dall'appellante per la revoca e la modifica dell'ordinanza innanzi indicata.

Con ordinanza del 15 dicembre 2022, n. 5827, è stata respinta anche l'ulteriore istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti.

Con l'istanza di prelievo depositata il 24 gennaio 2024 l'appellante ha rinunciato alla decisione di merito sui motivi aggiunti e alla domanda risarcitoria proposta con il ricorso d'appello.

Alla pubblica udienza del 4 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. – E' impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio di reiezione del ricorso proposto contro la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione che è stata irrogata all'appellante, con decreto del 26 agosto 2021, perché *«in varie occasioni, mediante diversi post apparsi sul profilo "Facebook" allo stesso intestato, si esprimeva con frasi denigratorie e irruguardose nei confronti del Ministro della Difesa e delle Autorità di Vertice della Forza Armata di appartenenza, con l'aggravante di aver utilizzato uno strumento potenzialmente idoneo a raggiungere un considerevole numero di destinatari, con ricadute estremamente negative sull'immagine, la reputazione e l'onore della compagine militare. Fatti avvenuti nei mesi di marzo, aprile e giugno 2019»*.

2. – Per quegli stessi fatti l'appellante era stato altresì condannato a mesi due di reclusione militare perché riconosciuto responsabile del reato continuato di diffamazione militare aggravata dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Napoli con pronuncia emessa il 10 dicembre 2020 e confermata dalla Corte militare di Appello con sentenza del 9 giugno 2021, pubblicata in data 8 luglio 2021.

3. – Il T.A.R. ha respinto il ricorso del militare giudicando infondate le censure svolte, relativamente all'instaurazione e conduzione del procedimento disciplinare, in punto di competenza, rispetto dei termini e diritto di difesa, nonché quelle specificamente rivolte alla ricostruzione dei fatti, all'apprezzamento della loro gravità e alla proporzione della sanzione comminatagli.

In particolare, sul merito della vicenda il Giudice di primo grado ha osservato:

«Sulla ricostruzione dei fatti, sulla loro gravità e sulla sufficienza dell'istruttoria, il Collegio precisa che la produzione documentale del Ministero della Difesa in data 5.11.2021 ha consentito di appurare l'inconferenza del riferimento, fatto dalla difesa di parte ricorrente, alla sentenza del G.U.P. del Tribunale Militare di Napoli n. 46 del 7.10.2021 (doc. 2 dep. ric. in data 3.11.2021) che ha dichiarato il non luogo a procedere per fatti di diffamazione dei quali il ricorrente era imputato e che, tuttavia, erano oggettivamente diversi da quelli per i quali è stato instaurato il procedimento penale per cui è causa, sui quali è intervenuta, viceversa, la distinta e anteriore sentenza del Tribunale Militare di Napoli che ha condannato il ricorrente a mesi due di reclusione (procedimento penale n. -OMISSIS-), per diffamazione militare aggravata continuata (artt. 81 cpv. c.p., 227 co. 1 e 2, 47 n. 2 c.p.m.p.) perché quale Maresciallo di 2^a classe dell'Aeronautica Militare, agendo in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, comunicando con più persone mediante il social network "Facebook", offendeva la reputazione del superiore Generale -OMISSIS-, Direttore della Direzione per l'impiego del personale militare dell'Aeronautica Militare, mediante la pubblicazione sul proprio profilo personale pubblico di post denigratori dell'immagine e della reputazione del predetto alto Ufficiale mediante plurimi "post" pubblicati nelle date seguenti: 26.6.2019, 30.6.2019, 27.8.2019.

Detta pronuncia è stata confermata dalla Corte Militare di Appello con la sentenza n. 61/2021 dep. 8.7.2021 (doc. 2 dep. 5.11.21 res.).

Nella pronuncia di secondo grado, che si riferisce propriamente ai medesimi fatti contestati al ricorrente in sede disciplinare che sono oggi in disamina, i fatti stessi sono stati ritenuti come verificati.

Va anzi detto che in sede penale l'imputato non ha sollevato contestazioni sulla effettiva riferibilità a sé medesimo delle affermazioni contenute nei numerosi "post" pubblicati a proprio nome mediante il social media "Facebook".

Anche questo Collegio, condividendo gli argomenti esposti nella citata sentenza del Giudice di Appello Militare, ritiene, in merito alla rilevanza tanto penale quanto disciplinare delle condotte del ricorrente, che affermare senza mezzi termini od ombra di dubbio la illegittimità e la illiceità penale dell'operato di un pubblico dirigente, utilizzando un "social media", come avvenuto nel caso di specie, se da un lato non contribuisce in alcun modo al perseguimento delle finalità del legittimo (e scriminante ex art. 51 c.p.) esercizio del diritto di critica, finisce con l'attrarre (come ritenuto dalla Corte di Appello Militare nella citata sentenza) "tutta l'attenzione negativa del lettore nei confronti del soggetto resosi responsabile di tale operato, che viene di fatto preso di mira nella persona, palesandone l'inadeguatezza e inidoneità a ricoprire la carica, al punto da invocare l'intervento destitutivo del Ministro competente: tutte espressioni che possono valere - oggettivamente e con i connotati del dolo di chi le scrive - a ledere la reputazione e, quindi, la considerazione sociale del soggetto passivo...."

La stessa prospettazione, nelle affermazioni del ricorrente, di un imminente intervento della competente Autorità giudiziaria nei confronti dell'Ufficiale, la quale appare più volte evocata negli scritti incriminati, non risulta ispirata all'esercizio del legittimo esercizio del diritto di critica, ma finisce, al contrario, per qualificare ulteriormente in modo negativo il destinatario di tali espressioni, suscitando, potenzialmente, nel lettore il convincimento (non basato però su dati oggettivi e verificati) di trovarsi di fronte a un soggetto operante "contra legem", in quanto autore di condotte di rilevanza penale in termini di "abuso d'ufficio", "...con il risultato di esporre al disprezzo e al pubblico ludibrio il destinatario, e risolvendosi in un gratuito argumentum ad hominem, che la giurisprudenza della Suprema Corte, nel richiamarsi e conformarsi a quella costituzionale ed europea, ritiene, senz'altro, condotta non consentita dal diritto di critica (vds. ex plurimis: Cass. Sez. 5, sent. n. 3477 del 8.2.2000; Cass. Sez. 5, sent. n. 38448 del 26.10.2001; omissis....), in quanto, anziché esprimere un dissenso motivato, risulta, piuttosto, diretta a porre in cattiva luce e screditare il destinatario, anche attraverso la evocazione di una presunta indegnità o inadeguatezza personale a ricoprire l'incarico di vertice attribuitogli dall'Amministrazione di appartenenza..." (sentenza Corte di Appello Militare cit., pag. 20)

Si rileva inoltre che la stessa finalità di divulgazione di un fatto di possibile rilevanza e interesse collettivi, nonché di "messa in guardia" della collettività dei colleghi rispetto alla condotta denunciata come abusiva, risulta, altresì, sviata ed elusa dalla totale assenza di elementi descrittivi puntuali relativi al caso a cui i "post" si riferiscono, caso che riguardava un militare che aveva avanzato una richiesta di trasferimento di sede per gravi ragioni personali e familiari, non accolta dalla competente Direzione. La fattispecie viene riportata dal ricorrente in modo del tutto generico e senza fornire alcun riferimento idoneo a permettere al lettore di valutare, in prima persona, l'operato dell'Amministrazione e di formarsi un proprio libero convincimento sulla complessiva vicenda.

Le ragioni sopra esposte si rivelano sufficienti a ritenere accertato il disvalore della condotta del ricorrente anche sul piano disciplinare ed integrano fattore idoneo a perturbare fortemente, come ritenuto nella motivazione del provvedimento impugnato, il profilo fiduciario che deve necessariamente informare il rapporto etico e giuridico che lega un sottufficiale alla propria Forza Armata».

4. – Avverso la sentenza di primo grado il ricorrente ha proposto, con il ricorso d'appello, cinque motivi di impugnazione.

Con il primo motivo si duole dell'errore che avrebbe commesso il T.A.R. nel discostarsi dalla giurisprudenza che in casi analoghi avrebbe riconosciuto anche a favore del personale delle Forze armate il diritto di critica quale espressione della libertà di espressione del pensiero garantita a livello costituzionale

Con il secondo motivo critica la decisione di prime cure relativamente alle affermazioni sull'accertamento del disvalore della condotta sul piano anche disciplinare e sulla sua idoneità a perturbare fortemente il rapporto fiduciario con la Forza Armata di appartenenza, sostenendo che le valutazioni del T.A.R. avrebbero ecceduto rispetto ai limiti ad esso consentiti e lamentandosi che lo stesso non abbia preso in considerazione l'assenza di condanne penalmente rilevanti a carico del militare e l'ottimo suo rendimento in servizio, mentre avrebbe "supportato" la tesi dell'Amministrazione resistente con il richiamo all'unica condanna per diffamazione, tra l'altro divenuta irrevocabile (in data 24 settembre 2021) solo dopo l'irrogazione della sanzione (che risale al 26 agosto 2021).

Con il terzo motivo critica l'avvenuta reiezione del motivo di ricorso sulla competenza a disporre l'inchiesta disciplinare sull'assunto che, poiché all'epoca dei fatti era assegnato temporaneamente al 22° Gruppo -OMISSIS- permanendo in Forza Effettiva Organica (FEO) presso il Quartier Generale del -OMISSIS-, la competenza ad avviare l'inchiesta disciplinare ex art. 1378 c.o.m. sarebbe spettata al Capo di Stato Maggiore; il T.A.R. sarebbe incorso in travisamento dei fatti, avendo confuso l'assegnazione provvisoria con il trasferimento.

Con il quarto motivo torna in maniera specifica sulla pretesa manifesta sproporzionalità della sanzione, sul presupposto già sostenuto dell'assenza di condanne penali a carico e dell'ottimo rendimento.

Con il quinto motivo imputa al T.A.R. un travisamento dei fatti anche in relazione alla reiezione del secondo motivo del ricorso di primo grado sulle modalità di instaurazione del contraddittorio procedimentale, poiché sostiene che il T.A.R. non si sarebbe accorto che, una volta venuta meno la sospensione del procedimento disciplinare che era stata disposta a causa dello stato di salute dell'inquisito prima che comparisse alla data già fissata per l'effettiva contestazione degli addebiti, occorre che egli venisse nuovamente convocato, ragion per cui, non essendo ciò avvenuto, sarebbe mancata la stessa contestazione formale degli addebiti.

5. – I motivi aggiunti, come pure la domanda risarcitoria proposta, sono stati invece rinunciati con l'istanza di prelievo depositata il 24 gennaio 2024.

6. – L'appello è infondato.

7. – I fatti, avvenuti nei mesi di marzo, aprile e giugno 2019, sono stati valutati autonomamente in sede disciplinare, ma la loro esistenza e la loro portata diffamatoria hanno trovato successiva conferma in sede penale, e la vicenda concreta, connotata dalle specifiche condotte consumate dal militare, non è sovrapponibile a quelle esaminate nei precedenti giurisprudenziali invocati dall'appellante, essendo ciascuna caratterizzata dalle peculiarità del rispettivo fatto storico.

8. – In relazione al primo motivo di appello, occorre ricordare le considerazioni di ordine generale svolte di recente da questo Consiglio (sez. I, 27 giugno 2024, n. 827) in merito all'esercizio del diritto di critica in applicazione dell'art. 21 Cost. e dalle quali non si ravvisa motivo di discostarsi:

«Tale diritto fondamentale – riconosciuto espressamente in favore del personale militare dall'art. 1472 c.m. ed il cui esercizio di per se solo non può mai dare luogo a sanzioni disciplinari ex artt. 1465 e 1466 c.m. - trova un proprio limite intrinseco (oltre quelli esplicitati dai menzionati artt. 1465 e 1472 c.m.), nella necessità che le espressioni usate, in relazione al costume sociale ed alle modalità comunicative normalmente usate, non solo non integrino una lesione penalmente rilevante di altre posizioni giuridiche, ma - nei contesti sociali per i quali vige una disciplina comportamentale più rigorosa, quali quelli assoggettati ad un regolamento di disciplina come avviene per i corpi militari – siano continenti, ovvero esternate con modalità tali da non travalicare i principi di correttezza stabiliti dalla normativa in materia disciplinare.

Non può infatti ammettersi che la finalità di critica costituisca causa di giustificazione di ogni tipo di infrazione alle regole di comportamento da applicarsi nell'ambito particolare considerato.

Il diritto di critica da parte degli appartenenti alle Forze armate deve improntarsi ad una continenza particolarmente rigorosa del linguaggio e dei toni e deve essere evitata nel suo esercizio ogni esplicita o implicita commistione fra il pensiero espresso ed il ruolo ricoperto.

(...) Tali conclusioni sono coerenti con i principi elaborati dalla giurisprudenza che ha maggiormente approfondito la questione:

a) in tema di libertà di espressione delle opinioni personali, non c'è dubbio che "più stringenti limiti, anche in punto di espressione di tali opinioni, possano essere imposti ai militari in servizio e ad alcune categorie di pubblici funzionari (arg. ex art. 98, terzo comma, Cost.)" sulla scorta dei confini individuati dalla giurisprudenza costituzionale nella "tutela della esistenza, della integrità, della unità, della indipendenza, della pace e della difesa militare e civile dello Stato" (sentenza n. 25 del 1965) ovvero del prestigio del Governo, dell'ordine giudiziario e delle forze armate (sentenza n. 20 del 1974) (cfr. Cons. Stato, sez. II, 6 giugno 2023, n. 5566);

b) occorre considerare che "le forze armate sono regolate da un complesso di norme e principi (che gli appartenenti si obbligano ad osservare) i quali, in virtù di pubblici interessi ed in quanto rivolti a soggetti cui si chiede una disciplina "speciale", possono trovare del tutto legittimamente un'applicazione in senso compressivo di alcuni profili di libertà comportamentale" (Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2014, n.1609) e sono sottoposte ai doveri di contegno che incombono sui militari ai sensi degli artt. 713, comma 1 e 732, commi 1 e 2, d.P.R. n. 90 del 2010. Perciò, anche un comportamento in teoria riconducibile alla libertà garantita dall'art. 21 Cost. potrebbe essere rilevante dal punto di vista disciplinare. Tuttavia, nella fattispecie, non è stato sanzionato l'esercizio, in quanto tale, del diritto del ricorrente di manifestare il proprio pensiero, ma l'eccesso da un tale diritto che è trasmodato in una condotta rilevante ai fini dell'art. 732 d.P.R. n. 90/2010 (Cons. Stato, sez. I, parere n.51 del 2024);

c) la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la pienezza della libertà di manifestazione del pensiero mediante l'esercizio del diritto di critica che, però, deve porsi entro i consueti canoni costituzionali sostanzialmente riconducibili al rispetto della continenza, ossia del linguaggio appropriato, corretto e sereno, della pertinenza, ovvero dell'esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza del fatto, della veridicità, cioè della corrispondenza tra fatti avvenuti e riferiti (ex multis Cassazione civile sez. VI, 3 dicembre 2021, n.38215)».

Poiché la sentenza appellata non si è in concreto discostata da questi principi, il motivo di appello è infondato.

9. – Il secondo e il quarto motivo di appello, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono anch'essi infondati.

La valutazione relativa al disvalore della condotta sul piano disciplinare e alla sua incompatibilità con lo status di militare risale al provvedimento disciplinare impugnato, secondo il quale «[t]ale condotta (...) risulta così fortemente censurabile sotto l'aspetto disciplinare da risultare assolutamente incompatibile con la permanenza nel grado, perché in netto contrasto con i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado rivestito, al dovere di evitare di divulgare notizie attinenti al servizio e agli obblighi di lealtà e correttezza connessi allo status di militare, che impone di tenere in ogni circostanza condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze Armate, astenendosi dal compiere azioni e dal pronunciare parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro».

Ebbene, per consolidata giurisprudenza di questo Consiglio la valutazione sulla gravità dei fatti addebitati al pubblico dipendente costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice, salvo che in ipotesi di eccesso di potere nelle sue varie forme sintomatiche, come la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento (ex multis, Cons. Stato, sez. II, 19 marzo 2024, n. 2672; sez. II, 31 gennaio 2022, n. 667; sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2629), quali nel caso in esame non è dato riscontrare; né i positivi precedenti di carriera possono considerarsi rilevanti ai fini dell'individuazione della sanzione da

comminare in concreto qualora venga all'evidenza un illecito che, secondo il discrezionale giudizio dell'Amministrazione, impone l'allontanamento definitivo del dipendente il cui comportamento è giudicato incompatibile con il mantenimento dello *status* (cfr. Cons. Stato, sez. II, 14 febbraio 2023, n. 1562).

10. – Il terzo motivo di appello, sulla competenza a disporre l'inchiesta disciplinare, è infondato.

Corretto è il rilievo del T.A.R. secondo il quale, *«poiché il ricorrente era stato assegnato, seppur temporaneamente, dal 13 novembre 2018, al 22° Gruppo Radar A.M. di -OMISSIS- (-OMISSIS-), l'Autorità competente al momento dell'avvio dell'inchiesta formale non era più il Capo di Stato Maggiore (struttura dalla quale il militare era stato trasferito) ma doveva essere riferita al Comando della Squadra aerea da cui il suddetto Gruppo Radar dipendeva»*.

La circostanza dedotta in contrario dall'appellante, vale a dire che, seppur assegnato temporaneamente al 22° Gruppo Radar A.M. di -OMISSIS-, egli permaneva in Forza Effettiva Organica (F.E.O.) presso il Quartier Generale del -OMISSIS-, non dimostra il contrario, poiché, come controdedotto dalla difesa dell'Amministrazione, il concetto di forza effettiva organica rimanda all'appartenenza "numerica" del militare a un determinato Ente o Reparto, pur potendo questi essere soggetto a un diverso Comando di Corpo presso un altro Ente o Reparto, come nel caso in cui sia avviato alla frequenza di corsi presso Enti militari di formazione, inviato in missione o in assegnazione temporanea: il che si riflette, a livello normativo, nelle distinzioni interne alla forza amministrata di cui ora all'art. 455 ss. del D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 90.

11. – Anche il quinto motivo di appello è infondato.

Priva di pregio, infatti, è la tesi dell'appellante secondo cui l'atto notificatogli il 24 luglio 2019 (doc. 4 della produzione di primo grado) non sarebbe valso come "effettiva" contestazione degli addebiti, bensì come mero invito a presentarsi per procedere alla contestazione, cosicché, una volta riaperta l'inchiesta a suo carico momentaneamente sospesa dal 10 ottobre 2019 per motivi di salute, sarebbe stato necessario convocarlo nuovamente a tal fine.

Ed invero, è dimostrato agli atti di causa che con l'atto notificatogli il 24 luglio 2019 (non a caso intestato *"contestazione degli addebiti e contestuale invito a prendere visione degli atti"*) l'Amministrazione abbia proceduto allo stesso tempo a renderlo edotto dell'addebito, che vi era chiaramente formulato, e a invitarlo a prendere visione degli atti depositati.

Superata l'artificiosa distinzione propugnata dall'appellante, è immune da critiche quanto affermato dal T.A.R. in merito al fatto che *«secondo generali principi logico-giuridici, la sospensione ha determinato l'interruzione del procedimento avviato, con salvezza degli atti fino a quel momento compiuti e che, pertanto, alla ripresa del procedimento una volta cessata la causa di sospensione, non vi era alcuna necessità per l'Amministrazione di ripetere atti già posti validamente in essere prima della sospensione, quale la contestazione degli addebiti ritualmente notificata»*.

E' altresì provato che nel prosieguo del procedimento l'incolpato abbia prodotto diverse istanze e memorie difensive e che con la chiusura dell'istruttoria abbia potuto prendere visione di tutti i relativi atti, ottenendo termine per ulteriori controdeduzioni.

Va, perciò, condivisa la conclusione raggiunta dal primo giudice sull'assenza della lamentata lesione del diritto di difesa (*«[d]eve dunque ritenersi che il procedimento si sia svolto nel pieno rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio e che, in ogni caso, l'odierno ricorrente è stato posto nella condizione di svolgere pienamente le proprie difese e di contraddire nell'ambito del procedimento instaurato»*).

12. – Per queste ragioni, in conclusione, l'appello dev'essere respinto.

13. – Le spese del grado del giudizio possono essere compensate in considerazione della natura della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Manzione, Presidente FF

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Carmelina Addesso, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere

L'ESTENSORE

Francesco Guarracino

IL PRESIDENTE

Antonella Manzione

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.